

ALL. "A"

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°26 del 10/06/2025

Settore Cultura e Servizi ai Cittadini e alle Imprese

TITOLO I

Art.1) Oggetto

Art.2) Definizioni

TITOLO II

Art.3) Classificazione dei mercati

Art.4) Posteggi - Assegnazioni (Autorizzazione/concessione)

Art.5) Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.6) Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento dei mercati

Art.7) Settori Merceologici

Art.8) Miglioria - Scambio

Art.9) Acquisizione con accorpamento di azienda per ampliamento posteggio

Piccoli ampliamenti di adeguamento posteggi – spostamento, soppressione e riduzione posteggi.

Art.10) Registro di Mercato e delle presenze degli operatori concessionari

Art.11) Graduatoria dei concessionari – Graduatoria degli spuntisti

Art.12) Assegnazione posteggi temporaneamente liberi

Art.13) Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature

Corretta modalità di vendita

Art.14) Vendita merce usata

Art. 15) Pulizia delle aree mercatali

Art. 16) Orari

Art.17) Subingressi - Reintestazioni

Art.18) Circolazione e sosta nell'area di mercato

Art.19) Canone utilizzo Suolo Pubblico

Art.20) Norme Igienico-Sanitarie

Art.21) Accesso agli atti amministrativi

Art.22) Prescrizioni in materia di sicurezza

Art.23) Mercati Straordinari

Art.24) Revoca – Sanzioni

TITOLO III

Art.25) Disciplina mercato del Giovedì – Istituzione e localizzazione del mercato

Art.26) Disciplina mercato del Sabato – Istituzione e localizzazione del mercato

TITOLO IV - FIERE – SAGRE

Art.27) Classificazione fiere

Art.28) Fiere Straordinarie - Sagre

Art.29) Assegnazione posteggi in concessione

Art.30) Assegnazione temporanea di posteggi

Art.31) Gestione del registro delle presenze maturate –

Gestione delle presenze ed assenze dei concessionari di posteggio

Art.32) Migliorie

Art.33) Giornate ed orari

Art.34) Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.35) Subingressi – trasferimento – reintestazione – volturazione.

Art.36) Accorpamento con ampliamento

Art.37) Scambio di posteggio

Art.38) Revoca autorizzazione

Art.39) Procedure riferibili in generale alla normativa che disciplina il commercio su aree pubbliche

TITOLO V

Art.40) Disciplina Fiera di San Fiorenzo

TITOLO VI

Art.41) Commercio in forma itinerante

Art.42) Posteggi isolati

Art.43) Vendite temporanee - Vendite occasionali

Art.44) Pubblicità dei prezzi

Art.45) Vendite straordinarie

Art.46) Norme di rinvio e abrogazioni

TITOLO I

ART.1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nelle sagre, sui posteggi isolati ed in forma itinerante, ai sensi e per gli effetti:

- del Titolo X del D.Lgs n. 114/98 e s.m.i.;
- della L.R. n. 12/99 e s.m.i.;
- della D.G.R. n. 1368/99 e ss.mm.ii.;
- del D.Lgs. 59/10 e s.m.i.;
- dell'Intesa del 05/07/2012 della Conferenza Unificata, n. 83/CU "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.lgs. 59/2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CEE relativa ai servizi del mercato interno";
- del Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24/01/2013, prot. 13/009/CRI 1/CI 1 "Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010, in materia di aree pubbliche;
- della L.R. n. 1/11 e s.m.i. "Presentazione del Documento Unico di regolarità contabile da parte degli operatori del commercio su aree pubbliche";
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 2012 del 10/12/2015 "Modalità telematiche di verifica del DURC dei commercianti su area pubblica";

Lo svolgimento dell'attività per il commercio su area pubblica è inoltre subordinato alla disciplina prevista dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **Aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) **Posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) **Posteggio isolato:** il posteggio in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche non ricadente in un'area mercatale;
 - f) **Fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private della quali il comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenza, eventi o festività;
 - g) **Presenze in un mercato:** il numero di volte che un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario del posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente sul mercato;

- h) **Presenze in una fiera:** il numero delle volte che un operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- a) **Miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nella stessa fiera o nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale;
- b) **Scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi vicendevolmente il posteggio;
- c) **Posteggio riservato:** il posteggio riservato ai produttori agricoli;
- d) **Spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati;
- e) **Spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- f) **Attività stagionali:** quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- g) **Settore preposto ad emanare determinazioni e/o provvedimenti in materia:** l'Ufficio Commercio, fatto salvo i provvedimenti inerenti il pagamento del Canone Unico Mercatale (per cui si rimanda alla Delibera di Consiglio Comunale 17/2021 e ss.mm.ii con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale) ed i provvedimenti inerenti la viabilità e la sicurezza di pertinenza del Comando di Polizia Locale;
- h) **Servizio di Vigilanza:** si intende il Comando di Polizia Locale e gli altri enti e soggetti per quanto di competenza.

TITOLO II

ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI.

1. Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 12/99 e s.m.i. si intende mercato ordinario quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2% (due per cento) dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a) Per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) Per specializzazione merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.
3. Si tratta di mercati straordinari quando, ordinari o a merceologia esclusiva, si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti;

ART. 4 – POSTEGGI ASSEGNAZIONI (Autorizzazione/Concessione)

Si fa riferimento ai criteri e alle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e alle eventuali successive modifiche.

ART. 5 – ASSEGNAZIONI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

Si fa riferimento ai criteri e alle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e alle eventuali successive modifiche.

ART. 6 – RIASSEGNAZIONE POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE - SPOSTAMENTO – AMPLIAMENTO MERCATI

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) Trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) Trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 40% dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) e b), della DGR n. 1368/99 e ss.mm.ii., così come ulteriormente specificati al successivo punto 11.
3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico ovvero potenzialmente retrodatibili sulla base di autocertificazione documentabile.
5. Non costituisce ristrutturazione del mercato la ricollocazione di un numero limitato di posteggi resisi necessari per motivi di sicurezza o interesse pubblico.
6. Con provvedimento motivato del Responsabile dell'Ufficio Commercio per motivi di sicurezza, viabilità, igienico sanitario o di interesse pubblico può essere disposta la soppressione, lo spostamento, la riduzione della superficie o l'ampliamento di uno o più posteggi. Con provvedimento motivato i posteggi vacanti in conseguenza di revoca o rinuncia, possono essere ricollocati o soppressi dalla pianta organica. In quest'ultimo caso si può procedere alternativamente:
 - Ad effettuare alcune modifiche al fine di dare migliore percorribilità, sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
 - Ad utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i posteggi e/o gli spazi fra i banchi.
7. Per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici, per permettere la corretta realizzazione di manifestazione temporanee il mercato (o parte di esso) può essere temporaneamente trasferito. In tal caso trattandosi di trasferimento dovuto ad esigenze temporanee, si procede alla temporanea riallocazione unicamente con riferimento agli operatori interessati.
8. Gli operatori del mercato sono ordinati:

- a) Secondo una graduatoria unica, per i mercati ordinari totalmente sprovvisti di posteggi a specializzazione merceologica;
- b) Secondo una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.

ART. 7 – SETTORE MERCEOLOGICI

- 1. Le autorizzazioni di cui all'art. 28 comma 1 lett a) del D.Lgs n. 114/98 possono essere rilasciate sia per un solo settore merceologico sia per entrambi. L'esercizio dell'attività sul mercato di riferimento è però vincolato all'osservanza del settore individuato per il posteggio assegnato.
- 2. Eventuali cambi di settore potranno essere assentiti solo a seguito di richiesta dettagliata e motivata da parte del titolare della concessione/autorizzazione ed approvata dal Consiglio Comunale quale modifica dell'Organico dei settori presenti sul mercato.

ART. 8 – MIGLIORIA – SCAMBIO

- 1. Prima dell'assegnazione dei posteggi, così come indicato al precedente art. 4 del presente regolamento, l'Ufficio Commercio del Comune di Fiorenzuola d'Arda, provvede ad eseguire le operazioni di miglitoria. Gli operatori già concessionari di posteggio, in regola con i tributi locali riferiti ai posteggi mercatali, possono avanzare domanda di miglitoria, per occupare i posteggi liberi, in modalità telematica secondo i termini e le condizioni indicate dall'Ufficio Commercio.
- 2. Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il termine del 30 giugno e del 31 dicembre.
- 3. Fatte salve eventuali preclusioni dovute alle dimensioni del posteggio, alle dimensioni delle attrezzature degli operatori, in caso di domande concorrenti gli spostamenti si concederanno secondo l'ordine della graduatoria redatta secondo i criteri dei cui all'art. 11.
- 4. I posteggi rimasti liberi dopo tale operazione di miglitoria vengono segnalati alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna secondo quanto stabilito dal punto 1) lett. b) c) della DGR n. 1368/99 e ss.mm.ii..
- 5. Gli spostamenti di miglitoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.
- 6. Può esser ammesso lo scambio consensuale del posteggio fermo restando che questo non deve comportare la variazione del numero dei posteggi alimentari e non alimentari. Lo scambio deve avvenire rispettando le condizioni di sicurezza del mercato e previa verifica in ordine ai requisiti igienico sanitari.
- 7. Lo scambio consensuale non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo essa sia avvenuta.
- 8. Le istanze dovranno essere presentate congiuntamente, su apposita modulistica presso l'Ufficio Commercio, che deve concludere l'istruttoria entro 60 gg. dalla data di presentazione delle stesse.

ART. 9 – ACQUISIZIONE CON ACCORPAMENTO DI AZIENDA PER AMPLIAMENTO POSTEGGIO – PICCOLI AMPLIAMENTI DI ADEGUAMENTO POSTEGGI – SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE E RIDUZIONE POSTEGGI.

E' ammessa la richiesta di ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente quando l'operazione non comporta l'eliminazione di spazi operativi primari e l'ingombro di accessi ad abitazioni, negozi, uffici, passi carrai e i due posteggi rimangano identificabili, attraverso la segnaletica orizzontale e numerica, in forma disgiunta ed a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda e l'alienante rinunci alla concessione a favore dell'acquirente. Non è comunque possibile essere titolare di più di due posteggi di mercato nel mercato del sabato e di tre posteggi nel mercato del giovedì nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare ed il posteggio in uso non potrà superare la superficie complessiva di mq 80,00.

E' parimenti ammessa la richiesta avanzata da titolari di posteggio, di ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato configurandosi così una riduzione di organico del

numero dei posteggi del mercato. Ciascun posteggio così ottenuto non potrà superare la superficie complessiva di mq 80,00.

In ogni caso un medesimo soggetto non può aver la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati. (allegato dgr 485/2013 lettera i) punto 2).

Ad opera del Responsabile dell'Ufficio Commercio sono ammessi ampliamenti o diminuzioni di superfici, nonché spostamenti di posteggi nelle zone libere nell'ambito del perimetro mercatale, qualora tali interventi risultino compatibili con le esigenze generali del mercato (es. migliorare la viabilità pedonale e di pronto intervento, nonché il corretto esercizio delle attività di vendita, con adeguato spazio di servizio fra i posteggi confinanti) che non alterino in alcun modo il numero globale dei posteggi e il perimetro dell'area mercatale e comunque sempre fatto salvo il rispetto degli spazi di scorrimento e di servizio attuali.

ART. 10 – REGISTRO DI MERCATO E DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI CONCESSIONARI.

1. Presso l'Ufficio Commercio sarà tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerica dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) L'elenco dei titolari dei concessionari di posteggio con la superficie assegnata, unitamente al registro delle assenze dei concessionari stessi.
2. Copia della suddetta documentazione verrà depositata presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Fiorenzuola d'Arda e dovrà essere tenuta costantemente aggiornata sulla base delle comunicazioni che pervengono dall'Ufficio Commercio.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) della L.R. n. 12/99 e s.m.i., non si considerano:
 - a) Le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
 - b) Le assenze maturate sui mercati straordinari.
4. E' invece considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, a meno che non si tratti di motivi gravi da certificare entro 3 gg. dalla data di svolgimento del mercato.
5. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza, valendo, in caso contrario, quanto previsto al comma successivo (le assenze per malattia debbono essere giustificate con idonea certificazione medica attestante che il soggetto non è in grado di esercitare attività lavorativa ed il periodo presunto).
6. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 5, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data nella quale è prodotta la documentazione inerente.

7. Le assenze dovute per sospensione attività determinata dagli Organi Finanziari e/o Comunali per infrazioni alla normativa vigente, non sono conteggiate.

Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 1/11 non si computano ai fini della revoca di cui all'art. 5 della L.R. n. 12/99 e s.m.i. (art. 6 comma 3 L.R. n. 1/11).

8. Nei casi di subingresso le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

ART. 11 – GRADUATORIA DEI CONCESSIONARI – GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

1. A cura dell'Ufficio Commercio è tenuto il Registro delle Graduatorie dei concessionari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento totale o parziale dei posteggi di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei concessionari di posteggio viene formulata nel rispetto di un singolo settore merceologico, alimentare o non alimentare, ai sensi del punto 7 lettera a) e b) della D.G.R. n. 1368/99 e ss.mm.ii. con le specifiche di seguito riportate:

- a. Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi, proprio e del dante causa;
- b. In subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione documentabile presentata dall'operatore interessato.

Questo secondo criterio viene utilizzato unicamente in caso di parità al fine di definire la posizione in graduatoria non modificando l'anzianità di attività del mercato.

Ai fini dell'applicazione dei suddetti criteri, per "dante causa" si intende il soggetto che, per ultimo, ha ceduto l'azienda.

2. A cura dell'Ufficio Commercio verrà predisposto ed aggiornato il Registro della Graduatoria degli Spuntisti, sulla base delle comunicazioni di partecipazione alla spunta che l'operatore effettua, secondo le indicazioni previste dalla normativa regionale – per ogni mercato e per ciascuno dei settori commerciali, formulata in base a:

- a. Maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite ad una specifica autorizzazione. Pertanto le presenze dell'operatore sono cumulabili con quelle dell'eventuale suo ultimo cedente, tenuto però conto che sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 05/07/2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo;
- b. In caso di parità di presenza si applica l'ulteriore seguente criterio: maggiore anzianità nell'esercizio dell'impresa del commercio su area pubblica, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, al Registro delle Imprese. Pertanto all'anzianità dell'operatore è cumulata quella dell'eventuale suo ultimo cedente tenuto conto di quanto previsto al punto a) del presente comma 2.

3. E' in ogni caso fatta salva la graduatoria del ruolino di spunta esistente al momento dell'approvazione del presente Regolamento.

4. La comunicazione di partecipazione alla spunta è presentata in modalità telematica secondo i termini previsti dalla normativa regionale. La rilevazione delle presenze avviene ad opera del Comando di Polizia Locale; la gestione e l'aggiornamento delle presenze è mensile. Tale registro, durante il mese, deve essere tenuto presso il Comando di Polizia Locale per le eventuali consultazioni da parte degli operatori commerciali che ne hanno diritto. Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve firmare apposito registro, entro le ore 8.00 presso il nucleo di Polizia Locale che effettua le operazioni, esibendo a richiesta il titolo abilitativo in originale.
5. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, giustificati con le modalità indicate nel presente Regolamento.

ART. 12 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

1. I posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare, sono assegnati giornalmente secondo la graduatoria degli spuntisti di cui al precedente art. 11, tramite il Comando di Polizia Locale.
2. Per ottenere il conteggio delle presenze l'operatore deve essere fisicamente presente alle operazioni di spunta entro le 8.00, l'assegnazione è effettuata nel rispetto dei settori merceologici alimentare e non alimentare.
3. A seguito di motivata richiesta scritta da parte dell'ambulante in graduatoria nel ruolino di spunta del mercato, l'Ufficio Commercio, a seguito di attenta valutazione, può consentire l'accesso anticipato nel posteggio assegnato abitualmente in spunta allo stesso, alle seguenti condizioni:
 - Non vi siano altri operatori per il corrispondente settore alimentare o non alimentare con maggior numero di presenze che possono ambire allo stesso posteggio;
 - Qualora si presentasse alla spunta un operatore del settore alimentare/non alimentare già inserito nella graduatoria di spunta con un precedente storico di presenza superiore al richiedente lo stesso avrà comunque la priorità nella scelta del posteggio da occupare;
 - Che il posteggio non sia assegnato a seguito di eventuale bando pubblico, in questo caso il posteggio sarà occupato dal titolare del posteggio e non sarà più disponibile per le operazioni di spunta.
4. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi giornalieri, gli operatori già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato se non con due distinte autorizzazioni fino al massimo dei posteggi concedibile per legge.
5. Gli operatori spuntisti debbono essere titolari di titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs n. 114/98 e s.m.i, nonché in possesso di Partita Iva, iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e all'INPS.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente, fatto salvo il caso in cui le dimensioni del posteggio non siano sufficienti;
7. Non si conteggiano le presenze in caso di mercati straordinari o spostati. Non si può partecipare alla spunta, senza attrezzature di vendita o merci.
8. Ai fini della validità delle partecipazioni alla spunta è necessario la presenza del titolare dell'impresa individuale o socio della società intestataria del titolo abilitativo di cui al D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. o dipendente o di collaboratore familiare, sempreché muniti di titolo abilitativo che ha dato luogo al numero di presenze nella graduatoria.
9. La mancata disponibilità di quanto previsto al comma precedente esclude il soggetto dall'operazione di spunta.
10. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio libero a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni e dei tributi locali come richiesto dai vigenti Regolamenti in materia. Colui che non risulta in regola con il pagamento dei Canoni e dei Tributi locali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

11. Non è ammessa l'operazione di spunta alle imprese che pur presentandoci con il titolo originale svolgono contemporaneamente attività di commercio su aree pubbliche riferite allo stesso titolo abilitativo.

ART. 13 – CORRETTO UTILIZZO DEL POSTEGGIO E DELLE ATTREZZATURE – CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

1. I concessionari, entro le ore 8:00 devono aver installato le loro attrezzature nell'area del posteggio loro assegnato. Qualora per causa di accertata forza maggiore, (es. soccorso stradale, avaria automezzo, etc.) sia possibile avvisare il personale addetto alla spunta del mercato (Polizia Locale), gli stessi potranno derogare per un periodo non superiore a 30 minuti, dopodiché il posteggio verrà assegnato in spunta con le modalità previste.
2. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 6.00 e/o sgomberare il posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Lo sgombero ingiustificato del posteggio prima dell'orario minimo di vendita fissato dal Sindaco comporta l'annullamento della presenza a tutti gli effetti.
4. Entro le ore 14:00, tutti i concessionari e spuntisti presenti debbono avere sgomberato l'area del mercato, così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
5. Gli operatori sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice del Consumo approvato con D.Lgs 206/05 e s.m.i. e ogni altra disposizione di legge.
6. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque la richieda e ne corrisponda il prezzo.
7. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato ponendo il fronte dei banchi, ove possibile, secondo una unica linea. Tutti i banchi dovranno, ai lati essere sgomberi da tende, tendoni o quant'altro possa coprire alla vista del pubblico i banchi adiacenti, fatte salve condizioni climatiche di maltempo, previa verifica del personale di vigilanza mercatale.
8. Coloro che ammodernando la propria attrezzatura, con o senza automezzi, non rientrano negli spazi in concessione, non possono utilizzare la nuova struttura.
9. Il posteggio non può rimanere incustodito dopo che le merci sono esposte e comunque durante l'orario di vendita, fatto salvo brevissime assenze per cause eccezionali motivate da impellenti esigenze.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire titolo abilitativo ad ogni richiesta degli Organi di controllo, pena l'allontanamento del mercato.
11. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.
13. L'esposizione aerea di merci è consentita qualora non crei pericolo, non intralci il traffico pedonale e quello degli automezzi di mercato.
14. L'estensione delle tende dei banchi non deve intralciare il passaggio degli automezzi di mercato e di soccorso.
15. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianto di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera, fatto salvo casi esclusivi di cui al successivo art. 22.
16. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito, tenendo i limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso degli

apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

17. E' vietato l'utilizzo di mezzi audio e audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, fatto salvo quanto previsto al comma precedente.
18. L'operatore commerciale titolare di posteggio e lo spuntista devono esporre un cartello, con dimensioni di cm 40 x 30, con indicato il proprio nominativo o ragione sociale.
19. L'operatore non deve occupare con il proprio banco i marciapiedi adibiti a pubblico passeggio, fatte salve eventuali deroghe specifiche definite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
20. Deve essere garantito, all'eventuale esercizio commerciale in sede fissa nelle vicinanze del banco, l'accesso dei propri clienti al negozio stesso.
21. Non devono esser posizionati paletti di sostegno, tende o qualsiasi espositore di merce al di fuori dello spazio espositivo definito dalle dimensioni del posteggio segnato.
22. Le disposizioni relative al presente articolo si intendono applicate anche agli operatori "spuntisti" per quanto non in contrasto con le modalità di accesso al posteggio.
23. Resta inteso che il Responsabile dell'Ufficio Commercio potrà ulteriormente disciplinare, con appositi atti, altre condizioni utili alla corretta gestione delle attività da parte dei titolari di titolo abilitativo e concessionari di posteggio.

ART. 14 – VENDITA MERCE USATA

1. In caso di vendita di merci usate, per tutelare il consumatore e consentirgli una scelta consapevole, è obbligatorio esporre su ogni lato del banco almeno due cartelli di dimensioni non inferiori a cm 29,7 x cm 42,00 (formato A3) di colore giallo fluorescente recanti l'apposita dicitura "MERCÌ USATE"
2. La merce usata dovrà essere tenuta ben separata da quella nuova se sul banco di vendita sono presenti entrambe le tipologie.
3. Nel caso si tratti di capi di abbigliamento e accessori, sarà necessario avere al seguito alternativamente:
 - a) Documentazione attestante che non è stato necessario procedere alla sanificazione dei capi prevista per il rispetto dei valori/limiti microbiologici imposti dal D.M. Ambiente 05.02.1998 e nello specifico indicati nella lettera a) punto 8.9.3 suballegato 1) dell'allegato 1);
 - b) Certificazione di sanificazione avvenuta.
4. I controlli effettuati dagli organi di vigilanza potranno prevedere anche campionature per la verifica del rispetto dei valori/limiti di cui al precedente punto 3.
5. Il costo della campionatura sarà a carico del soggetto che effettua la vendita della merce usata.
6. E' comunque tassativamente vietata la vendita di stracci, rottami e materiali di recupero in genere.

ART. 15 – PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati e nelle aree extramercatali si conformano ai principi generali enunciati nel regolamento comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. La raccolta ed il conferimento debbono essere effettuati secondo i principi della raccolta differenziata.
3. Gli operatori dei mercati devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio e preventivamente da questo concordate con il Comune. I rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori o aree individuate il loco adibiti o destinati alla raccolta differenziata, localizzati nei pressi dell'area del mercato.
4. Al termine dell'attività di vendita gli operatori dei mercati devono pulire l'area in concessione e lo spazio circostante. I rifiuti prodotti devono essere raccolti e destinati secondo le seguenti modalità:

- a) Il materiale in plastica dovrà essere depositato nei cassonetti posti nelle immediate vicinanze del mercato;
 - b) Il materiale cartaceo dovrà essere ridotto di volume, confezionato e lasciato sul posteggio in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente circostante;
 - c) I rifiuti organici dovranno essere ammassati all'interno del perimetro del posteggio mercatale e depositati in contenitori di carta o cartone in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente circostante.
5. Qualora il Comune dovesse individuare delle apposite aree di deposito per i rifiuti di cui alle precedenti lettere b) e c) all'interno del perimetro mercatale i titolari delle attività di mercato dovranno conferire i medesimi rifiuti in tali aree secondo modalità atte ad evitare la dispersione nell'ambiente circostante e soltanto dopo la fine delle operazioni mercatali.

ART. 16 – ORARI.

1. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base degli indirizzi regionali di cui al punto 3 della D.G.R. 1368/99 e ss.mm.ii., secondo i quali non potrà essere inferiore alle 4 ore e non superiore alle 20 ore giornaliere;
2. L'orario di vendita è, in ogni caso, lo stesso per tutti gli operatori di mercato, a prescindere dalle merceologie trattate.

ART. 17 – SUBINGRESSI – REINTESTAZIONI.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda o per causa di morte è subordinato all'invio di apposita comunicazione di subingresso per il tramite del portale ACCESSO UNITARIO, posto il possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
2. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di posteggio nel mercato e dell'anzianità di attività. Ciò ai fini della compilazione della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio. La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio resta la stessa degli atti originariamente rilasciati.
3. Il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone di occupazione.
4. In caso di subingresso, per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell'area mercatale, il subentrante deve rispettare i vincoli specifici previsti per lo stesso posteggio e non potrà superare la superficie massima di occupazione concessa.

ART. 18 – CIRCOLAZIONE E SOSTA NELL'AREA DI MERCATO.

1. Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza, veicoli di polizia in servizio di istituto e veicoli in servizio di pulizia stradale. I veicoli degli ambulanti possono circolare nell'area mercatale esclusivamente per poter raggiungere il proprio posteggio entro le ore 8:30 e potranno abbandonare il mercato non prima delle ore 13:30 fatti salvi motivi di urgente necessità (art. 13 punto 1).
2. E' assolutamente vietato sostare nelle corsie negli spazi pedonali, anche per le operazioni di carico e scarico, dopo le ore 8:00. In caso di inosservanza è altresì ammessa la rimozione forzata.
3. Gli operatori ambulanti (sia titolari di concessione che spuntisti) occupanti posteggi con un frontale minimo di mt. 6,50 devono mantenere i propri automezzi all'interno dei loro posteggi. All'operatore mercatale titolare di più di un posteggio (siano essi contigui o meno) è consentito mantenere un unico automezzo all'interno di uno dei posteggi in concessione.
4. E' sempre ammessa la rimozione forzata dei veicoli non connessi all'attività mercatale in sosta che occupano gli spazi dei posteggi o che ne impediscono l'accesso.

ART. 19 – CANONE UTILIZZO SUOLO PUBBLICO.

Il canone per la concessione dei posteggi è determinato con provvedimento a parte, sulla base delle disposizioni regolamentari vigenti.

ART. 20 – NORME IGIENICO – SANITARIE

1. Ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 8667 del 06.06.2018 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'AUSL territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata, devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 1/2003 e dalla DGR 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti. Dette attività sono soggette al controllo ed alla vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica e Veterinaria dell'AUSL di Piacenza, in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 03 aprile 2002.
3. L'attestato di frequenza dei corsi formativi e di aggiornamento di cui alla L.R. n. 11/03 di tutti coloro che sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie, i posteggi dotati di requisiti specifici atti a consentire la vendita di particolari prodotti alimentari dal punto di vista della normativa igienico-sanitaria, devono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

ART. 21 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi, deve essere in ogni caso garantito agli operatori ed a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ivi compresi i soggetti portatori di interesse diffusi costituiti in associazioni, comitati o altre forme, di accedere:
 - a. Al registro delle presenze maturate sui mercati;
 - b. Alla graduatoria dei titolari di posteggio e di cui al punto 7 della DGR n. 1368 del 1999 e ss.mm.ii.;
2. Agli stessi fini di cui al comma 1, l'ufficio comunale è tenuto a predisporre una planimetria, da tenersi costantemente aggiornata, nella quale siano indicati, per ogni singolo mercato:
 - a. L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - b. Il numero, la dislocazione, la tipologia e il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - c. I posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e di quelli assegnati ai produttori agricoli;
 - d. La destinazione dei posteggi sotto il profilo merceologico;
 - e. I posteggi assegnati in concessione e quelli non assegnati;
 - f. La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

ART. 22 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Tutti gli operatori su aree pubbliche devono munirsi di n°1 estintore a polvere, da almeno kg. 6 (sei) e potere estinguente non minore di 34A 233BC, omologato e revisionato.

E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiature che utilizzi fiamme libere.

Gli unici impianti tollerati sono quelli installati sugli automezzi di imprese che prevedono la cottura di alimenti, alle precise condizioni:

1. Il quantitativo di GPL di scorta non superi i 25 kg, nel rispetto dei "criteri generali di Prevenzione Incendi" e precisamente:
 - a) apparecchi di tipo conforme alle norme, ovvero provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - b) tubi di collegamento tra bombola e utilizzatore di tipo a norme UNI-CIG, detto tubo deve essere in perfette condizioni e sostituito, se necessario, entro la data stampigliata sul medesimo;
 - c) le bombole devono essere conservate in luogo protetto da urti accidentali e preferibilmente all'aperto, ove non fosse possibile è consigliato ricoverare le stesse entro contenitori appositamente progettati;
 - d) i punti di utilizzo delle bombole non essere adiacenti a meno di 2,00 metri da pozzetti dell'acqua grigliata e/o caditoie ed a non meno di 1,00 m da altri accumuli di materiale combustibile;
 - e) automezzi abilitati per il trasporto delle apparecchiature e bombole secondo le norme di esercizio emesse all'atto del collaudo da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
 - f) le bombole siano disposte in posizione tale da non essere esposte direttamente a fonti di calore ed opportunamente ventilate.

L'installazione delle bombole suddette è regolamentata dalla norma UNI/TR 11426.

ART. 23 – MERCATI STRAORDINARI.

1. I mercati straordinari in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi.
2. In caso di ricorrenze del tutto eccezionali possono essere autorizzati mercati saltuari, così come definiti dall'art. 3 secondo le seguenti disposizioni:
 - I soggetti interessati elaborano un progetto nel quale debbono essere quantomeno esplicitati:
 - a. Le finalità dell'iniziativa;
 - b. I settori e le specializzazioni merceologiche interessate;
 - c. Le aree richieste e le loro localizzazioni;
 - d. Le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - e. Il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - f. Gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.
3. Il progetto di cui al comma 1 deve essere sottoposto ad approvazione dell'Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa;
4. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo allo svolgimento del mercato, fatta salva la possibilità di impartire prescrizioni che fossero necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza o in virtù di ogni altro interesse pubblico;

5. Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se regolarmente muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs 31/03/1998, n. 114 e s.m.e.i.;

ART. 24 – REVOCA – SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. e da specifiche disposizioni normative nazionali o regionali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 6/2004 con la sanzione amministrativa fissata da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 con le procedure di cui alla L. 689/81 e s.m.i..
2. In caso di particolare gravità e recidiva delle norme regolamentari (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare) può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita riferita ai singoli titoli abilitativi per un periodo non superiore a 20 giorni (max 3 mercati settimanali).
3. Ai sensi della L.R. n. 1/11 e s.m.i., art. 6 comma 2, l'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione nei termini previsti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva ovvero in caso di accertata non regolarità. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 1/11 e s.m.i. se decorso almeno un mese dalla data di inizio della sanzione, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva, che l'amministrazione sottoporrà a controllo di veridicità, la sospensione si intende revocata. Resta inteso che nel caso in cui dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione l'operatore decade altresì dal beneficio.
4. Il periodo di sospensione di cui sopra non comporta la sospensione dei tributi locali dovuti per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.
5. Il mancato pagamento dei tributi e dei canoni locali inerenti lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla revoca del relativo titolo autorizzatorio e dell'atto di concessione del relativo posteggio così come previsto dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2021 e ss.mm.ii.
6. I provvedimenti di revoca, oltre a quello indicato al precedente comma 5, sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D. Lgs. N. 114/98 e s.m.i. e al comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 12/99 e s.m.i.. Il titolo abilitativo è inoltre revocato nei casi previsti all'art. 6 della L.R. n. 1/11 e s.m.i.;
7. Ai fini della sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature prevista dal D.Lgs. n. 114/98 e s.m.i. si fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. n. 6/04.

TITOLO III

ART. 25 - DISCIPLINA MERCATO DEL GIOVEDÌ'

ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO.

E' il mercato più antico del Comune in quanto se ne ha notizia perlomeno fin dal 1617 quando l'autorità ne ordinava la prosecuzione dopo una sospensione a causa di un'epidemia, probabilmente di peste.

Nato come mercato di quotidiano consumo assunse via via nel corso dei secoli caratteristiche diverse e mutevoli; a metà '800 oltre alla contrattazione di polleria, uova, ortaggi, frutta, erbaggi, telerie, pannine, bestiame bovino e maiali ed altre merci viene introdotta anche la vendita dei grani di ogni genere, in primavera anche pali per viti e nell'inverno legna da fuoco.

Nel corso dell'ottocento le merci piccole vengono vendute nella piazza davanti alla Chiesa grande, nel portico del nuovo edificio del Comune per i grani ed i bozzoli di seta, legna e bestiame nella zona dell'attuale piazza Caduti, a suo tempo "Porta Parma"; il momento più importante è quello del mercatone del giovedì di fine

mezzo mese dove per la contrattazione del bestiame grosso si danno convegno, oltre ai negozianti dei vicini Comuni (segnatamente Alseno, Cadeo, Carpaneto, Castell'Arquato, Fidenza, Cortemaggiore e Busseto), operatori provenienti anche dal Piemonte e dalla Lombardia.

Con il secondo dopoguerra e la progressiva estensione residenziale di Fiorenzuola, le diverse articolazioni mercatali si trasferiscono oltre la cerchia del centro storico ed il vero e proprio mercato nell'attuale sede di Piazza Cavour nel 1958.

Oggi il mercato offre soprattutto i generi di abbigliamento, telerie, articoli per la casa, frutta e verdura, alimentari, pesce, formaggi e salumi.

L'ultima determinazione mercatale risale alla deliberazione C.C. n. 5 del 16.01.1995.

Il mercato si svolge tutto l'anno ed è sospeso in coincidenza con le festività del 1° gennaio, 25 e 26 dicembre e 15 agosto in occasione delle quali, sentite le Associazioni di categoria del settore, l'Amministrazione Comunale può anticipare il giorno di svolgimento del mercato.

Altri provvedimenti di sospensione dell'attività mercatale verranno adottati dall'Amministrazione Comunale previo confronto con le associazioni provinciali di categoria del commercio ambulante.

In occasione degli avvenimenti relativi alla Fiera di San Fiorenzo e fino a diversa collocazione del luna park, il mercato viene spostato in Piazzale Verdi.

I posteggi riservati al settore alimentare ed ai produttori agricoli potranno essere dati in concessione solamente ad operatori dei rispettivi settori.

Qualora emergano richieste di cui al secondo comma art. 9 del Regolamento potranno essere accolte fino al raggiungimento di un organico minimo di posteggi non inferiore a 105.

Le caratteristiche attuali del mercato sono le seguenti:

MERCATO DEL GIOVEDÌ

- a) Classificazione: a merceologia esclusiva per settore alimentare e non alimentare;
- b) Svolgimento: annuale, nelle giornate di giovedì;
- c) Superficie complessiva dell'area: mq 6.160;
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq 4.117;
- e) Totale posteggi: n. 114 di cui:

- 1) N. 112 riservati ai titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:

- a. n. 18 per il settore alimentare (nn. 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 36, 49, 50, 51, 89, 90, 91, 92, 93)
- b. n. 92 per il settore non alimentare;
- c. N. 2 per gli articoli mancanti del settore alimentare e non alimentare (rispettivamente n. 70 e n. 21)

- 2) n. 2 riservati ai produttori agricoli (13 e 18)

ART. 26 - DISCIPLINA MERCATO DEL SABATO

Viene istituito nella seconda metà dell'ottocento nella giornata domenicale. Ha le connotazioni di un vero e proprio mercato ambulante e rimane in centro storico, nella piazza grande della Chiesa (oggi piazza Molinari) e vie limitrofe, fino al 1958 quando viene trasferito in P.le Cavour. Con deliberazione del C.C. n. 113 del 31 luglio 1972 viene soppressa la giornata mercatale della domenica sostituendola con quella del sabato.

Dal giugno 1999 si è svolto in Piazzale Verdi, nel 2013 è ritornato su piazzale Cavour nella precedente collocazione.

Il mercato si svolge tutto l'anno ed è sospeso solo in coincidenza con le festività del 1° gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre in occasione delle quali, su richiesta degli operatori e sentite le Associazioni di categoria del settore, l'Amministrazione Comunale può anticipare il giorno di svolgimento del mercato oppure prevederne lo svolgimento nella stessa giornata festiva.

In occasione degli avvenimenti relativi alla Fiera di San Fiorenzo e fino a diversa collocazione del luna park, il mercato viene spostato in Piazzale Verdi.

Qualora, una volta effettuate le operazioni di spunta, dovessero rimanere liberi posteggi di mercato potranno essere temporaneamente assegnati a ditte artigiane per l'esposizione dei prodotti di propria produzione e a produttori di prodotti alimentari tipici locali per attività promozionali.

Le caratteristiche attuali del mercato sono le attuali:

MERCATO DEL SABATO

- a) Classificazione: a merceologia esclusiva per settore alimentare e non alimentare;
- b) Svolgimento: annuale, nelle giornate di sabato;
- c) Ubicazione: Piazza Cavour Grande di mq 4.360;
- d) Superficie complessiva dei posteggi: mq 1.723;
- e) Totale posteggi: n. 44 di cui:
 - 1) N. 43 riservati ai titolari di titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e fra questi:
 - a. N. 8 per settore alimentare (nn. 6, 7, 10, 11, 12, 25, 30, 31)
 - b. N. 33 per il settore non alimentare
 - c. N. 2 per gli articoli mancanti del settore alimentare e non alimentare (rispettivamente n. 33 e n. 17)
 - 2) N. 1 riservato ai produttori agricoli (n. 3)

TITOLO IV – FIERA E SAGRE

ART. 27 – CLASSIFICAZIONE FIERE.

- 1. Le fiere sono classificate sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999 e, ss.mm.ii.
- 2. Le fiere sono così classificate:
 - a) Fiere ordinarie, quando non sono disposte limitazioni a carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) Fiere a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) Per settori merceologici;
 - 2) Per specializzazioni merceologiche;
 - 3) Per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) Fiere straordinarie, quando all'atto della loro istituzione, non è previsto che si svolgano con le stesse modalità, per un numero di edizioni complessivamente superiore a due.

3. In caso di superamento del numero di edizioni di cui al comma 2, lettera c), si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, le disposizioni che regolano le fiere in via ordinaria.
4. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono:
 - a. Per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
 - b. Per specializzazione merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 28 – FIERE STRAORDINARIE – SAGRE

1. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 30, comma 2 e seguenti e può essere riferibile ad una o a entrambe le edizioni previste.
2. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.
3. Le Sagre e Feste occasionali sono disciplinate con apposita Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio Sviluppo Economico, sentito il parere delle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche, su aree private e dei consumatori.

ART. 29 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE.

1. Si fa riferimento ai criteri e alle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e alle eventuali successive modifiche.
2. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - Nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - Previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle migliorie.
3. In caso di subingresso l'operatore subentra nelle restanti annualità della concessione.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 12/1999 e ss.mm.ii. un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare nel caso di fiere con un numero complessivo di posteggi inferiori o pari a 100, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a 100.
5. La mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, correttamente giustificati secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 del presente regolamento.
6. In ogni caso, data la conformità e l'articolazione della Fiera di San Fiorenzo, il numero dei posteggi assegnabili in concessione è fissato nel numero massimo di 68 (sessantotto).

ART. 30 – ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI.

1. I posteggi non assegnati in concessione pluriennale, sono utilizzati, in via temporanea:
 - Per consentire la partecipazione alla fiera degli operatori non titolari di posteggio;

- Per l'assegnazione di un eventuale ulteriore posteggio agli operatori già titolari di concessione.
- 2. Si applicano ai fini dell'assegnazione temporanea di cui al comma 1, i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente ed eventuali successive modifiche.
- 3. Gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica devono presentare richiesta di partecipare alla fiera entro 60 giorni prima dell'inizio di ogni singola fiera. Se le domande ricevibili sono superiori al numero dei posti disponibili, il settore predispone una graduatoria determinando l'ordine di assegnazione sulla base dei criteri di cui al comma precedente. La graduatoria è affissa all'Albo comunale almeno 10 giorni prima della data di assegnazione dei posteggi ed in ogni caso, dello svolgimento della fiera. A fianco della graduatoria è indicato il numero del posteggio assegnato.
- 4. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori termine o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 3, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma precedente, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base dell'ultima graduatoria degli spuntisti approvata nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e delle eventuali successive modifiche.
- 5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente nel luogo prestabilito per le operazioni di spunta.

ART. 31 - GESTIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE MATURATE - GESTIONE DELLE PRESENZE ED ASSENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO.

1. E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n.12 del 1999 ed aggiornamenti successivi.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, si considera, esclusivamente, la effettiva partecipazione alla manifestazione. Per la validità della presenza è quindi obbligatorio rimanere sulla fiera per ambedue le giornate di svolgimento.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, è considerato assente, anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati secondo quanto previsto al comma 5 dell'art. 10 del presente regolamento.

ART. 32 – MIGLIORIE.

Gli operatori concessionari di posteggio che intendessero utilizzare un posteggio diverso o di più ampie dimensioni devono presentare istanza almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera sempreché il posteggio richiesto per miglione non sia stato assegnato in concessione. In subordine eventuali altre miglioni, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere concesse nella prima mattinata di svolgimento della fiera.

La miglione eventualmente concessa vale esclusivamente per l'edizione in corso della Fiera.

ART. 33 – GIORNATE ED ORARI

La Fiera si svolge di norma nel corso di due giornate (sabato e domenica) che cadono più vicine al giorno di San Fiorenzo – 17 ottobre.

Gli orari di svolgimento, sentite le Associazioni, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni, il Sindaco, con apposita Ordinanza, può temporaneamente modificarne il giorno e/o gli orari.

Il Sindaco, sentite le Associazioni, può autorizzare lo svolgimento di Fiere Straordinarie dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Le Fiere Straordinarie che si ripetono consecutivamente, al terzo anno diventeranno Fiere a tutti gli effetti.

ART. 34 – POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI.

1. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per Fiera e Fiere Straordinarie.
2. L'assegnazione del posteggio in concessione e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art.2 c.4 L.R. 12/99 e ss.mm.ii. sulla base del numero di presenze maturate e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 59/63 o dall'art.19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.
3. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

ART. 35 – SUBINGRESSI - TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE.

Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art.4 della L.R. 12/99 e ss.mm.ii., comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione e dopo aver presentato istanza al Comune almeno il giorno precedente allo svolgimento della manifestazione.

ART. 36 – ACCORPAMENTO CON AMPLIAMENTO.

Non sono ammessi ampliamenti del posteggio a seguito di accorpamento aziendale di cui al punto 2 lett.i) deliberazione G.R. 1368/99 e, ss.mm.ii.

ART. 37 - SCAMBIO DI POSTEGGIO

E' ammesso lo scambio consensuale del posteggio su richiesta congiunta degli operatori interessati.

ART. 38 - REVOCA AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di Revoca sono riferibili ai casi espressamente indicati al comma 4 dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98 e al comma 2 dell'art. 5 della Legge 12/1999 e ss.mm.ii. nonché ai sensi della L.R n. 1/2011.

ART. 39 - PROCEDURE RIFERIBILI IN GENERALE ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Per quanto attiene a:

- Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione, spostamento, ampliamento;
- Circolazione stradale - Prescrizioni in materia di sicurezza - Accesso agli atti;
- Corretto utilizzo del posteggio e delle attrezzature - Corretta modalità di vendita - Norme Igienico Sanitarie – Sanzioni

si fa riferimento agli appositi articoli del Titolo II del presente Regolamento in quanto compatibili.

TITOLO V

ART. 40 – DISCIPLINA FIERA SAN FIORENZO.

Delle tre fiere anticamente esistenti sul territorio comunale, di S. Bernardo – del Moronasco – di S.Fiorenzo, quest'ultima è l'unica che ancora si svolge.

Se ne hanno notizie sin dal 1764 quando, con una disposizione del supremo magistrato di Parma, si accordò che la fiera potesse avere inizio nel giorno della vigilia di San Fiorenzo e durasse tre giorni.

Questo significa che le sue origini sono ancora più remote.

Nel corso dei secoli la collocazione mutò più volte come, del resto, è mutata nel secondo dopoguerra: da p.le Verdi a P.le Darwin, alla zona Cappuccini per arrivare nelle vie del centro storico nel 1993.

Oltre che appuntamento commerciale, la fiera è anche momento di divertimento con la presenza di più di 50 attrazioni dello spettacolo viaggiante e occasione di incontri a carattere religioso e culturali considerato che S. Fiorenzo viene festeggiato come il santo patrono della città.

Le caratteristiche attuali della fiera sono le seguenti:

FIERA DI SAN FIORENZO

- a) classificazione: ordinaria, a merceologia libera;
- b) svolgimento in occasione della festività di San Fiorenzo;
- c) ubicazione: ultimo tratto di C.so Garibaldi, via M. Gioia, P.le San Giovanni, via Bressani;
- d) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.400 circa;
- e) totale posteggi: n. 68.

ORARIO DI SVOLGIMENTO

I posteggiatori devono aver occupato il loro banco, autoservizio ed attrezzature consentite nell'area FIERA, relative al loro posteggio, entro le ore 9.30 del primo giorno di Fiera e possono sostare sino alle ore 02.00 della notte del giorno di conclusione della FIERA.

Non è permesso sgombrare lo spazio prima delle ore 23.00 se non per intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombrato).

E' sempre fatto salvo il percorso per gli interventi d'emergenza: Ambulanza - VV.FF. – Polizia di Stato - Carabinieri - Polizia Municipale.

PAGAMENTO DELLE QUOTE FIERA

La riscossione del canone unico viene effettuata dalla ditta che ha in appalto il servizio.

E' discrezione della P.A. istituire inoltre un contributo per le spese di organizzazione dell'allestimento e pulizia della Fiera il cui ammontare è stabilito di anno in anno con apposito atto deliberativo della Giunta Municipale.

TITOLO VI

ART. 41 – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.

1. Durante lo svolgimento del mercato, delle Sagre e delle Fiere è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel raggio di rispetto di mt. 1000,00 dai luoghi delle manifestazioni.
2. Tale commercio si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della L.R. n. 12/99 e ss.mm.ii. in possesso di titolo abilitativo di cui al D. Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii. di partita IVA, di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e all'INPS.
3. Le categorie di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii. non possono svolgere attività in forma ambulante.
4. Non è ammessa alcuna forma di commercio itinerante nell'ambito della Strada Statale S.S. 9 Emilia, S.S. 462 per Cortemaggiore, strada provinciale per Carpaneto, Strada Provinciale per Bardi e nell'ambito del centro urbano cittadino delimitato dalle: Via Matteotti, Via Calestani, Via Roma ed a distanza inferiore a 500,00 mt da cimiteri.
5. Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali, ove di norma è consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
6. Non è ammessa la sosta su area pubblica oltre il tempo strettamente necessario per servire l'acquirente, ed in ogni caso non superiore a 20 minuti nello stesso spazio.
7. Non è ammessa la sosta in spazi distanti meno di 100,00 mt. da quello già frequentato nella stessa giornata.

ART. 42 – POSTEGGI ISOLATI.

Sono assegnabili posteggi isolati su suolo pubblico nelle seguenti località e alle rispettive condizioni:

1. Un posteggio a Baselicaduce nell'area destinata a parcheggio frazionale riservato ai produttori agricoli;
2. Un posteggio a San Protaso nell'area destinata a parcheggio frazionale riservato ai produttori agricoli;
3. Un posteggio all'interno del Parco Lucca per il commercio e la somministrazione di bevande analcoliche, panini e gelati;
4. Un posteggio in Piazzale Verdi riservato ai produttori agricoli.

I suddetti posteggi sono assegnabili con concessione triennale tramite bando pubblico secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente e le eventuali successive modifiche.

Gli orari di vendita per tali attività saranno definiti con apposita ordinanza sindacale che dovrà tenere in particolare considerazione le specifiche tipologie di utenti/consumatori e il contestano in cui operano.

ART. 43 – VENDITE TEMPORANEE – VENDITE OCCASIONALI

1. Le vendite temporanee sono soggette alle stesse disposizioni prescritte per le vendite stagionali.
2. Le vendite occasionali-marginali effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono soggette ad autorizzazione che è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta se sono osservate le seguenti condizioni:

- a) Attività di vendita occasionali o iniziative di solidarietà svolte nel corso delle celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) Cessazione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.

3. Le attività devono essere svolte:

- a) In funzione della realizzazione dei fine istituzionale dell'organizzazione di volontario;
- b) Senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

ART. 44 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

Fatta eccezione per le vendite occasionali e marginali di cui al precedente art. 43, per tutte le forme di cui al presente regolamento si osserva la normativa di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98 in materia di Pubblicità dei prezzi.

ART. 45 – VENDITE STRAORDINARIE

Nei mercati sono ammesse tutte le forme di vendita di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 e ss.mm.ii.

ART. 46 – NORME DI RINVIO E ABROGAZIONI.

- 1. Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate e/o modificate con l'entrata in vigore di norme sopraordinate in contrasto con esse. All'adeguamento del Regolamento al fine di recepire le predette disposizioni si procede con deliberazione di Consiglio Comunale.
- 2. Eventuali future modifiche che interesseranno gli assetti mercatali verranno adottate previo confronto con le Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale.
- 3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme statali e regionali vigenti.
- 4. Sono abrogati tutti i precedenti Regolamenti Comunali dei Mercati e il Regolamento delle Fiere approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 05/04/2002.